

## LE NUOVE TENDENZE DELLA GIUSTIZIA PENALE NELLA LEGISLAZIONE SUL GIUDICE DI PACE

DEBORAH MAIDECCHI\*

### Premessa.

In uno Stato organizzato il diritto penale è un fenomeno di cui non si può fare a meno (BERNAT DE CÉLIS - HULSMAN, 1990; BERNAT DE CÉLIS - HULSMAN, 1982; BERNAT DE CÉLIS, 2003), ma sulle finalità e sulle forme, anche applicative, che esso deve avere perché sia efficace, i pensieri sono diversi (PALAZZO, 1992; EUSEBI, 2002).

Già la Scuola classica (BECCARIA, 1764; PADOVANI, 1985) aveva individuato nella chiarezza della norma e nella prontezza della risposta al reato, i requisiti di garanzia delle funzioni di prevenzione della legge penale, perché una giustizia immediata rispetto al *tempus commissi delicti* e non vessatoria nella qualità delle sue previsioni e nella quantità delle sanzioni è decisiva per la funzione di orientamento del diritto penale e per la sua validità sul piano sociologico.

Con le riforme degli ultimi anni, il legislatore ha tentato di ridare credibilità al sistema penale, ridisegnando un nuovo modello a finalismo funzionale, orientato agli scopi della pena, secondo una politica di ingegneria sociale, cioè di ridescrizione dei beni giuridici e di effettività della tutela, anche della vittima. Un nuovo diritto, insomma, contraddistinto dalla laicità e dall'ambizione di protezione dei beni giuridici esistenti, ma anche dalla duttilità, fino al punto di decidere *ex post facto* se una condotta sia o meno rilevante o degna di sanzione penale.

Le novità legislative sono costruite sul contributo delle c.d. analisi "costi-effettività"<sup>(1)</sup> che la dottrina americana e tedesca

---

\* Specialista in diritto e procedura penale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

<sup>(1)</sup> L'effettività ricomprende accanto ai benefici, anche il grado di conseguimento dello scopo perseguito, attraverso le scelte produttive di costi. Si deve distinguere tra costi diretti (spese per gli investimenti di capitale; spese per il mantenimento delle strutture e dell'organizzazione; spesa per la messa in atto e la gestione del servizio) e costi indiretti (costi sociali che il sistema si accolla a favore dei soggetti che risultano a carico del condannato; mancati profitti per

ha condotto per misurare l'efficienza dei diversi modelli penali (PALIERO, 1992: 520; SHAW, 1980: 37; DUNKEL, 1987: 5; EUSEBI, 1993: 493) e i cui risultati hanno fatto emergere la vantaggiosità, in termini di costi economici in senso stretto, sociali e di opportunità, dei sistemi non detentivi a minore impatto sul condannato, dove al minor costo della sanzione corrisponderebbe una maggiore efficacia specialpreventiva.

Anche da qui, quindi, è passato il riordino dell'ordinamento penale, processuale e penitenziario, segnati a partire dagli anni '70 dall'ampliamento della discrezionalità e della supplenza giudiziale in materia di concorso dei reati, di sospensione condizionale, di recidiva, di bilanciamento delle circostanze eterogenee (VASSALLI, 1975: 49; STILE, 1977: 273) e, nondimeno, dalla sovrapposizione di misure più o meno ispirate all'idea della riduzione della penalità e della sanzione penale detentiva (T. PADOVANI, 1992: 432), come le pene alternative alla detenzione e le misure sostitutive, entrambe nate per rendere meno incompatibile l'operatività del sistema processuale rispetto alle esigenze del diritto penale sostanziale.

Le prime si ispirano alla logica della sofferenza rieducativa di cui al terzo comma dell'art. 27 della Costituzione e all'ideologia del trattamento elaborata dalle Regole minime per il trattamento dei detenuti approvate dall'ONU nel 1955 e ribadite dal Consiglio d'Europa nel 1973, ma trovano un forte limite nella mancata riconduzione nel corpo del codice penale. Il loro finalismo rieducativo relegato alla fase operativa della pena, infatti, ha causato problemi di raccordo con il codice e ha provocato l'exasperazione dell'aspetto disciplinare dell'esecuzione, costruita su quell'ambiguo concetto di premialità che tante volte ha ispirato deviazioni e storture nell'applicazione individualizzata del trattamento.

Le seconde, invece, in quanto già applicabili dal giudice della cognizione e tendenzialmente fisse nella fase dell'esecuzione, rispondono con maggiore efficacia alle istanze di certezza nella pena e di dissuasione della collettività, pur a discapito di aspirazioni riabilitative.

Nel contesto di depenalizzazione e decarcerizzazione degli ultimi trent'anni, si inserisce la disciplina della competenza pena-

---

il reo, per il tempo impiegato nell'espiazione della pena; mancata produttività degli investimenti di capitale effettuati per l'opzione carceraria; mancati introiti del fisco per la scemata capacità contributiva del reo e del suo nucleo familiare). Nei benefici rinveniamo, in particolare, mancanza di recidiva, integrazione familiare, sociale, lavorativa, sviluppo culturale, professionale e psicofisico.

le del giudice di pace che è espressione della politica di adeguamento del diritto penale alle mutate esigenze di tutela dell'ordinamento, attraverso misure finalizzate a sostituire, attenuare o sospendere le pene detentive. Essa è una nuova soluzione di trattamento delle fattispecie c.d. *bagattellari* che scardina la rigida proporzionalità tra la sanzione, che riflette le caratteristiche contenutistiche e criminologiche della fattispecie, ed il fatto tipico considerato nel suo contenuto offensivo e nel contesto sociale e personale in cui è stato commesso (QUATTROCOLO, 2002; DE FRANCESCO, 2001: 193; DI MARTINO, 2002).

La previsione a livello europeo di nuovi istituti di diritto sostanziale e processuale sembra esprimere anche un mutamento nell'analisi del reato.

Abituati a pensare al reato quale precipua offesa nei confronti dello Stato, grazie ai contributi della politica dell'interdisciplinarietà (sociologia, statistica, criminologia, vittimologia) applicata alla scienza del diritto penale, assistiamo di recente allo studio del fatto in termini di condotta di contatto interpersonale.

Nel nostro diritto penale del fatto, il bene giuridico, nella sua astrattezza, resta il criterio d'individuazione e delimitazione della materia penale, ma nella sua concretezza di lesione o messa in pericolo di un interesse che è differenziato per ogni autore ed ogni vittima, può e deve far emergere tutti i significati della condotta criminale<sup>(2)</sup>.

Perché il ragionamento non tradisca la sussidiarietà del diritto penale e quindi non ogni bisogno individuale diventi bene penalmente tutelato, si impone l'urgenza di guardare all'essenzialità delle esigenze, nel senso di verificare l'apprezzabilità degli effetti negativi che l'ordinamento e la vittima possono subire dal mancato riconoscimento dell'offesa.

---

(2) «È discutibile se l'inveterata inclinazione dei penalisti a intendere i reati come offese al bene giuridico, sia adeguata al contenuto dei reati stessi. È discutibile se il concetto di lesione o messa in pericolo del bene giuridico riesca a rendere in modo sufficientemente differenziato il significato empirico che un reato ha per il suo autore, per la vittima, per il potenziale autore e per la potenziale vittima. Verosimilmente non è così. La molteplicità di relazioni emozionali e sociali, positive e negative, che sono per esempio legate alla distruzione della vita umana ad opera di un altro uomo, non può essere abbracciata, interpretata e dominata per mezzo del concetto di offesa al bene giuridico della vita ad opera di un autore. Questa molteplicità entra però nel diritto penale e diventa efficace quando si deve giudicare in un processo penale l'uccisione di un uomo. Non sarebbe quindi sorprendente se nello sviluppo penalistico dei prossimi anni il concetto di bene giuridico retrocedesse in quanto troppo astratto ed improduttivo, oppure ricevesse un contenuto diverso» (NAUCKE, 1987: 192).

Il bisogno individuale è meritevole della sanzione pubblica penale se presenta diffusione e rilevanza sociale sufficiente e se la società stessa naturalmente dotata della capacità di adattamento al comportamento deviante attraverso autonomi meccanismi di ricomposizione del conflitto, non sia più in grado di autotutelarsi, così da richiedere il mezzo esterno della sanzione penale (PALAZZO, 1992: 478).

In questo contesto di sussidiarietà, anche la meritevolezza della pena si inserisce con dignità e fermezza nella costruzione del reato, dopo la tipicità, la colpevolezza e l'illiceità (ROMANO, 1992: 39)<sup>(3)</sup>.

L'illecito che non appare meritevole di pena continua oggi ad essere reato, ma l'attenzione alla gradazione del reato e delle sue conseguenze è, allo stato, intensa, riverberando comunque significativi effetti sul piano dell'applicazione giudiziale e su quello sanzionatorio, come dimostra il decreto legislativo 274/00.

## 1. La nascita della riforma.

L'art. 1 della Legge n. 374 del 21 novembre 1991 aveva conferito giurisdizione penale al giudice di pace, ma la prima delega data al Governo dall'art. 35 non venne esercitata, forse, per un diffuso timore di attribuire la giurisdizione penale ad un giudice non professionale. Incisero anche i reflussi inquisitori della Corte costituzionale espressi nelle pronunce 254 e 255 del 1992 e la legislazione dell'emergenza dei primi anni '90.

Dalla metà degli anni novanta, la riflessione sulla riforma si approfondisce e viene meglio individuata l'area di competenza del giudice di pace, grazie all'opera di depenalizzazione dei reati minori attuata con le Leggi n. 561 e 562 del 1993 e con il decreto legislativo 507 del 1999.

La seconda delega, attribuita dalla Legge n. 468 del 1999<sup>(4)</sup> e da un Parlamento cauto nella scelta del materiale penale da devolvere al giudice, è stata esercitata con il decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274.

---

<sup>(3)</sup> L'autore vede in questa categoria la causa dell'impoverimento del nucleo del reato stesso, perché «il reato è un illecito meritevole di pena, dove il bisogno di pena potrebbe mancare».

<sup>(4)</sup> «Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante l'istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1999.

In generale, la cognizione è limitata ai fatti che esprimono conflitti interpersonali<sup>(5)</sup> non particolarmente lesivi, inquadrabili nello schema del reato di pericolo<sup>(6)</sup> e puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva, ad eccezione di quelli che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata<sup>(7)</sup>, ed ai reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative e non ricorre la necessità di procedere ad indagini o valutazioni complesse in fatto o in diritto, e per i quali è possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno<sup>(8)</sup>.

Oltre ad essere esaltato il ricorso alla pena pecuniaria, in conformità agli orientamenti delle esperienze straniere, nei casi di maggiore gravità o di recidiva si presentano nuove sanzioni principali, alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un periodo non superiore ai sei mesi e l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a 45 giorni.

Il rito, in rapporto al codice di procedura penale, è assai semplificato e si caratterizza per l'estensione della perseguibilità a querela dei reati; per la possibilità della citazione in giudizio con ricorso direttamente ad opera della persona offesa, per taluni reati perseguibili a querela; per i meccanismi di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta; per l'obbligo del giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato; per le ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno; per la disciplina dell'impugnazione delle sentenze; ed infine, per la previsione che le condanne non siano iscritte nei certificati a richiesta del casellario giudiziale.

Nel rispetto della legge delega, i nuovi istituti perseguono chiari intenti di deflazione penale e processuale, di prevenzione generale e speciale. Il rilievo emerge marcatamente nell'art. 29 del decreto legislativo che concerne l'attività di promozione della conciliazione tra le parti nei casi di reati perseguibili a querela

---

<sup>(5)</sup> Art. 15, comma 1, legge n. 468/99.

<sup>(6)</sup> Art. 15, comma 2, legge cit.

<sup>(7)</sup> Art. 15, comma 3, lett. a), legge cit.

<sup>(8)</sup> Oltre ai reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'art. 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie (art. 15, comma 3, lettere b e c).

dove, per l'importanza data alla ricerca del "compromesso", il giudice ha il potere di rinviare l'udienza di comparizione per un periodo non superiore a due mesi, anche avvalendosi dell'attività di mediazione di strutture pubbliche o private presenti sul territorio, e di non utilizzare, ai fini della deliberazione, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione.

Significativi nello stesso senso sono gli artt. 52 e seguenti relativi alle nuove sanzioni e gli artt. 34 e 35 che escludono la procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ed estinguono il reato a seguito di condotte riparatorie.

Correttamente può affermarsi che lo spirito della riforma stia nell'affiancare allo schema del sorvegliare e punire, altri modelli di trattamento della devianza che operano in funzione ancillare e superano la risposta penale cristallizzata sul binomio pena detentiva - pena pecuniaria.

La dislocazione sul territorio del giudice di pace e la sua caratterizzazione professionale tentano un riavvicinamento della collettività all'amministrazione della giustizia anche grazie ad un diritto penale più leggero e dal volto mite, in cui il giudice è competente su un numero non trascurabile di reati, per lo più di agevole accertamento e di considerevole ricorrenza statistica, cosicché accrescendo "la vicinanza al corpo sociale"<sup>(9)</sup>, si alleggerisce il carico dei tribunali.

I reati attribuiti, non producendo alcuna conseguenza o generando conseguenze eliminabili, si mostrano ben conciliabili con le condotte riparatorie, salvo quelli<sup>(10)</sup> che concernendo funzioni e beni giuridici di titolarità pubblica, tutelano interessi diffusi e sovraindividuali, per i quali è maggiore la difficoltà di tentare il riavvicinamento tra le parti.

La propensione alla conciliazione e il modesto tasso di afflittività del microcosmo punitivo promettono effettività, grazie al superamento degli istituti che hanno pregiudicato la funzionalità del nostro sistema sanzionatorio, come la sospensione condizionale della pena, sulla quale la legge delega ha mantenuto il più assoluto silenzio, mentre il Governo l'ha saggiamente ridisciplinata per non indebolire il nuovo giudice e le nuove sanzioni, e, grazie al fatto che «il rapporto tra la fase cognitiva e quella di esecuzione è invertito rispetto al modello comune dove è il

---

<sup>(9)</sup> Relazione al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

<sup>(10)</sup> Art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 274/2000.

giudicato *quoad penam* ad essere costantemente eroso e rimodellato sulle necessità del trattamento» (SCALFATI, 2003: 4).

## 2. La composizione del conflitto.

È recentissimo l'interesse della scienza giuridica penalistica italiana per la categoria della conciliazione che, seppur poco coltivata, è comunque già abbozzata nell'art. 1 del R.D. 773/31<sup>(11)</sup> (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza) e nell'art. 555 c.p.p.<sup>(12)</sup>. Molto ha contribuito la comunità internazionale che a partire dal 1985, con il VII congresso dell'ONU sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei delinquenti, ha iniziato a trattare delle procedure conciliative per la garanzia di accesso alla giustizia e di partecipazione della collettività al sistema penale attraverso metodi non giudiziari di risoluzione delle controversie, improntati alla mediazione. In questo quadro di incoraggiamento verso modelli di intervento sul conflitto fondati sulla riparazione delle conseguenze dannose del reato e sulla riconciliazione tra autore e vittima, sono da menzionarsi la Raccomandazione n. (99) 19 del Consiglio d'Europa sulla mediazione in materia penale e la bozza di regole minime delle Nazioni Unite sull'uso dei programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale, elaborata nell'ultimo Congresso mondiale sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti svoltosi a Vienna nel 2000. Le regole minime dell'ONU, in particolare, pur rimaste semplice bozza, si sono proposte di fornire delle indicazioni guida per la costituzione di uffici di mediazione, per l'applicazione della giustizia riparativa e per «lo sviluppo di procedure e di programmi che promuovano il rispetto dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, degli autori di reato, della comunità e di tutte le altre parti», fissando al 2002 «il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le procedure idonee a promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse, a prendere in considerazione l'adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione dei testimoni».

Il loro scopo era di creare all'interno di tutti gli Stati aderenti, attività e servizi di supporto alle vittime, contestualmente al

---

(11) «L'Autorità di pubblica sicurezza, per mezzo dei suoi ufficiali ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati».

(12) «Nell'udienza di comparizione a seguito di citazione diretta, si impone al giudice l'obbligo, quando il reato è perseguibile a querela, di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela ed il querelato ad accettare la remissione».

consolidamento delle garanzie nei confronti dei cittadini accusati, condannati e delle comunità interessate dal reato, in virtù di programmi possibilmente fruibili in ogni stato e grado del processo, che operino nel contesto pubblicistico e gratuito, connaturato al diritto penale, alla luce del rilievo che i conflitti non possono ridursi a fatto privatistico tra reo e vittima, perché comportano anche implicazioni sociali (MANNOZZI 2000). Le fonti, inoltre, delineano l'istituto del mediatore<sup>(13)</sup>, di un soggetto cioè imparziale, specializzato in mediazione ed interprete delle culture locali e comunitarie, al quale demandano l'essenziale attività di convincimento delle parti verso l'adesione a programmi di conciliazione<sup>(14)</sup>.

Si inseriscono, invece, nel tema delle modalità riparative del reato, le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 53/10 del 9.12.1998 e n. 54/12.5 del 17.12.1999, che contemplan tecniche di riavvicinamento come le scuse formali (*apology*) del reo alla sua vittima; la dichiarazione del reo di responsabilità dell'offesa; il dialogo tra gruppi parentali delle parti, i quali gestiscono, sotto la guida di un mediatore, il conflitto generato da un soggetto che ammette la propria colpevolezza; la descrizione della vittima o della comunità sulle conseguenze del fatto di reato, per ottenere l'irrogazione di una pena individualizzata; i consigli commisurativi, attraverso cui la comunità interessata partecipa alla gestione del procedimento di commisurazione della pena; il servizio lavorativo del reo a favore della comunità; la condanna giurisdizionale al risarcimento del danno arrecato alla vittima; le attività lavorative a favore delle vittime di reati lievi; gli incontri educativo-terapeutici tra gruppi di vittime e gruppi di rei, dove spiegare gli effetti negativi che l'offeso subisce dal reato; la mediazione autore-vittima, sotto la guida di un mediatore che stimoli la discussione sul reato e su i suoi effetti, per un riconoscimento ed una comprensione reciproca.

Le tecniche, quindi, possono privilegiare la componente riparativa rispetto a quella conciliativa o viceversa, in relazione anche al tipo di criminalità da gestire, operando a livello pre<sup>(15)</sup>, *infra*<sup>(16)</sup>, o post-processuale.

---

(13) Artt. 22 ss. Raccomandazione.

(14) Art. 27 Racc.; art. 19 Regole Minime.

(15) Esempio dato dall'art. 9 del D.P.R. 448/88, secondo cui il P.M. può rivolgersi all'ufficio mediazione per acquisire una serie di conoscenze circa il minore indagato e per valutare la rilevanza sociale del fatto e l'opportunità che il minore si attivi per riparare le conseguenze del reato.

(16) Sempre nel processo minorile, il giudice può ricorrere alla mediazione dopo la sospensione del processo con messa alla prova ex art. 28 D.P.R. 448/88, per le opportune attività di osservazione trattamento e sostegno.



Quasi tutte ruotano attorno all'incontro autore-vittima innanzi ad un soggetto neutrale che sollecita il riconoscimento della vittima da parte del reo<sup>(17)</sup>, quale presupposto della responsabilizzazione e della riabilitazione di quest'ultimo.

Rispetto al diritto penale "non conciliativo" questi modelli sembrano innescare una procedura democratica di produzione del diritto (MOSCONI, 2000: 51) secondo un *un do ut des* che vuole riscattare la vittima, in virtù di modalità non eccessivamente repressive, né sproporzionate, né esose.

In realtà, ciò che sembra caratterizzare la procedura è la dinamicità, perché essa non ha a cuore esclusivamente il fatto già accaduto per accertarlo, ma si concentra sui motivi, sulla gravità del danno, sulla disponibilità e l'adeguatezza della riparazione, senza dimenticare la minaccia dei classici strumenti penali, a garanzia dell'accettazione e dell'osservanza della mediazione<sup>(18)</sup>.

Per questo può dirsi fondatamente che tali strumenti incidono in via endosistemica sulla fisionomia del diritto penale e sulle sue tipologie tipiche (autore e vittima), e in via esosistemica interessando le componenti esterne al sistema penale per il contenimento della devianza (MANNOZZI, 2000). Sotto il primo profilo, essi insistono sul riconoscimento della vittima e dei suoi bisogni, fisici, psicologici, economici, oltre che sulla responsabilizzazione del reo, sotto il secondo, invece, coinvolgono la comunità, sociologicamente deputata all'orientamento delle condotte ed al rafforzamento della morale collettiva.

L'evidenza della natura depenalizzante e conciliativa del decreto legislativo n. 274/2000 emerge dalle ipotesi di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 35, nella cui previsione le aspirazioni deflattive che determinano un allentamento nella tutela penale dei beni in nome dell'*extrema ratio* del diritto penale, si accompagnano a una componente afflittivo-retributiva che sarebbe ingiusto sottovalutare.

Lo schema di decreto trasmesso alle Camere limitava l'operativa dell'istituto ai reati diversi da quelli perseguibili a querela, sul presupposto dell'intangibilità della pretesa punitiva espressa dal privato, e la conteneva nella fase dell'udienza di comparizione, salvo che l'imputato non avesse dimostrato di non aver potuto riparare in precedenza. Con le modifiche in seguito apportate dal Governo, sono cadute tali preclusioni, conformemente alla

<sup>(17)</sup> Così anche art. 14 Racc. e art. 8 Regole minime.

<sup>(18)</sup> Basti pensare alle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 274/2000 per il reo che si sottragga agli impegni presi.

volontà della legge delega, ed ampliato l'istituto al più consistente ambito dei reati perseguibili a querela di parte.

Poiché non tutto ciò che ripara adeguatamente una vittima è anche soddisfacente sul piano retributivo e preventivo, al giudice incombe il delicato compito di accertare che il risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato siano sufficienti a compensare il disvalore complessivo dell'illecito, al pari delle esigenze di dissuasione collettiva ed individuale.

È imposto, quindi, di valutare tutti gli interessi in gioco, pubblici e privati, sottesi alla fattispecie incriminatrice, nei termini di cui all'art. 133 c.p., al punto che all'esito estintivo<sup>(19)</sup> non è estraneo un giudizio di rimprovero che nella sua simbolicità è significativo agli occhi della vittima e che, grazie al corrispettivo, monetizzato, del danno commesso, soddisfa la finalità retributiva (BARTOLI, 2001) classicamente attribuita alla pena.

### 3. L'esperienza tedesca.

Non è inutile ricordare che le forme di riparazione del danno sono state ampiamente trattate nell'ambito del diritto penale tedesco. Insigne fautore dell'istituto della *Wiedergutmachung* è senza dubbio Roxin (ROXIN, 1997: 35), il quale ha concorso all'elaborazione di un innovativo progetto in cui la riparazione, cioè il risarcimento dei danni alla persona offesa o ai terzi; le prestazioni quali il pagamento di somme di denaro a favore di enti senza scopo di lucro; le prestazioni lavorative a favore della comunità; le scuse pubbliche nei casi di delitti contro l'onore o l'integrità fisica; avrebbero dovuto sostituire la pena pecuniaria o detentiva non superiore ad un anno, o comunque attenuarla nelle ipotesi di maggiore gravità<sup>(20)</sup>.

Il principio è divenuto diritto positivo in Germania dove, se l'autore ha riparato in tutto o per la maggior parte il fatto da lui commesso, o ha seriamente inteso ripararlo, oppure ha risarcito la vittima, in tutto o per la maggior parte, nel caso in cui la riparazione del danno abbia richiesto un suo notevole impegno personale o una rinuncia personale, il giudice può diminuire la pena<sup>(21)</sup>, mentre se si tratta di una pena detentiva non superiore ad un anno o di una pena pecuniaria non superiore a trecentosessanta tassi giornalieri, può astenersi dal comminarla.

<sup>(19)</sup> Tale esito estintivo cede dinanzi alle cause dell'art. 129 c.p.p.

<sup>(20)</sup> Roxin auspicava un'applicazione generalizzata della riparazione, fino allo stesso omicidio, anche solo per attenuarne la pena.

<sup>(21)</sup> § 49, comma 1, StGB.

La soluzione è coerente con la scelta di fondare l'irrogazione e la commisurazione della pena sulla colpevolezza e sui prevedibili effetti che ci si può attendere sulla futura vita sociale dell'autore<sup>(22)</sup>, ma, chiaramente, ciò impone la considerazione dei motivi e degli scopi dell'autore, dell'atteggiamento interiore che emerge dal fatto, della misura dell'antidoverosità, delle modalità esecutive e delle conseguenze colpevoli del fatto, della vita condotta in precedenza e delle condizioni personali ed economiche dell'autore, come pure della sua condotta successiva al fatto, dello sforzo per risarcire il danno e raggiungere una composizione con la parte offesa. Se tali valutazioni lo permettono, il pubblico ministero, con il consenso del tribunale e dello stesso indagato, può, nei casi di delitti e non di crimini, qualora la colpevolezza sia irrilevante o di grado attenuato, astenersi dall'esercitare provvisoriamente l'azione penale ed ingiungere all'accusato il rispetto di oneri nei confronti delle pubbliche istituzioni o della vittima, che se assolti fanno venir meno l'interesse pubblico alla pena<sup>(23)</sup>.

La riforma tedesca ha rivestito grande importanza anche nell'evoluzione degli istituti riparatori del codice penale austriaco, i quali operano come cause di esclusione della punibilità per reati non gravi e non legati ad esigenze di retribuzione o di prevenzione<sup>(24)</sup>. Nella gran parte dei delitti contro il patrimonio commessi senza l'uso della violenza, infatti, l'autore non viene punito qualora ripari interamente il danno cagionato o si obblighi contrattualmente a prestare tale riparazione alla vittima all'interno di un arco temporale prestabilito<sup>(25)</sup>, prima che la sua colpevolezza venga a conoscenza dell'autorità. Né viene punito per quei fatti perseguiti d'ufficio con una pena pecuniaria o detentiva non superiore ai tre anni, se la colpevolezza dell'autore è irrilevante ed il fatto non ha comportato conseguenze o, in seguito ad un serio sforzo dell'autore, le conseguenze del fatto sono state nella loro essenzialità elise, riparate o comunque compensate e non si impone una puni-

---

<sup>(22)</sup> § 46 StGB.

<sup>(23)</sup> § 153 a, StGB. Se le conseguenze del fatto sono oggettivamente irrilevanti, non è neppure richiesto il consenso del tribunale.

<sup>(24)</sup> Famoso è il caso *Kurierfall* deciso dalla Corte Suprema nel 1990: un uomo incensurato che aveva rubato un giornale esposto all'esterno di un'edicola, raggiunto dal negoziante, si era offerto di pagare il costo del giornale, ma l'offerta non era stata accettata. La Corte decise per la punibilità del soggetto e per la non applicabilità del § 42, perché nonostante l'azione avesse un esiguo disvalore, non poteva dirsi irrilevante il grado di colpevolezza, mancando ragioni economiche o situazioni di necessità che potessero giustificare il fatto. Il fatto quindi venne punito, ma con pena ridotta.

<sup>(25)</sup> § 167, commi 1 e 2, StGB.

zione per trattenere l'autore dal commettere altri reati o per prevenire la commissione di reati da parte di altri<sup>(26)</sup>.

#### 4. Le esperienze anglosassoni e del nord Europa.

L'ordine di risarcire e di compensare il danno derivante da reato, in alternativa o in aggiunta ad altra pena su richiesta della vittima o dell'accusa, viene da tempo sperimentato in via principale in Gran Bretagna attraverso il *compensation order*.

L'istituto è congeniale all'utilitarismo benthamiano che informa la strategia degli ordinamenti anglosassoni, perché assicura attenzione alla vittima nella logica del soggettivismo filosofico-penale e si mostra facilmente adattabile a fini specialpreventivi. Difatti, l'istituto è precluso se ritenuto inadeguato alla vittima concreta e l'applicazione è condizionata dallo stato economico del reo, che influenza anche l'entità dell'ammontare determinato discrezionalmente dalle Corti, secondo valutazioni eque che dipendono dalle prove prodotte dall'imputato o dall'accusa.

Tale sequenza procedurale è incompatibile con l'idealismo kantiano degli ordinamenti continentali, dove la certezza e l'oggettività del diritto penale ha nutrito precipuamente l'aspetto retributivo del sistema che non è attirato, perché non ne necessita, dal pluralismo delle pene e dalla discrezionalità giudiziale nella scelta e nella commisurazione.

Il valore espiativo della pena non è estraneo ai modelli anglosassoni, innegabilmente coeredi della dottrina cristiana, ma è l'intento di dissuasione a prevalere, come dimostrano quelle pene così severe e volutamente sproporzionate al fatto che le Corti talvolta applicano per ammonire il singolo e la collettività<sup>(27)</sup>, o, in senso inverso, gli istituti del lavoro di pubblica utilità e di *probation*.

L'offerta di una concreta possibilità di evitare il carcere per rendere alla comunità un contributo lavorativo tra le 40 e le 240 ore nei settori disponibili nel distretto territoriale d'appartenenza opera nei confronti della criminalità anche media, dopo l'espletamento di indagini conoscitive giudiziali di verifica dell'adeguatezza della misura al condannato. La logica trattamentale di porre il reo a contatto con realtà disagiate nel fine settimana o nel tempo libero, pretende di stimolare senso di responsabilità e di utilità, senza compromettere le normali occupazioni di lavoro e di studio, né i rapporti sociali, e può facilmente perseguire scopi ulteriori. L'utilitarismo, d'altronde,

<sup>(26)</sup> § 42 StGB.

<sup>(27)</sup> C.d. *exemplary sentence*.

reclama proprio questo, vale a dire una duttilità che rispetta l'individualità del reo e i bisogni della società, consacrati attraverso la singolare e solenne prassi di spiegazione giudiziale dei fini del singolo trattamento e delle conseguenze delle violazioni.

Non deve sorprendere, poi, che tali misure non detentive si applichino anche ai condannati per reati di violenza o concernenti l'uso di stupefacenti, dato il supporto dei c.d. *community service workshops*, servizi a stretta sorveglianza ed assistenza, e dei sistemi atipici di controllo<sup>(28)</sup>.

---

<sup>(28)</sup> Questi sistemi ruotano intorno ai *Day Reporting Centers*, tappa obbligata per accedere ad alcuni servizi sociali, in cui sono differenti i livelli di controllo e di sorveglianza e dove è presente il monitoraggio elettronico, per il tramite di un braccialetto legato alla caviglia. Il meccanismo operativo è molto semplice: una trasmittente miniaturizzata, uno speciale ricevitore delle frequenze emesse collegato con il telefono di casa ed un computer centrale che raccoglie le informazioni provenienti dalla linea telefonica. L'obiettivo è il controllo nella reintegrazione che avviene stimolando la frequentazione di scuole dell'obbligo o professionali, la ricerca ed il mantenimento del lavoro sotto la supervisione di operatori specializzati, ed offrendo ai membri della famiglia del detenuto l'opportunità di partecipare al trattamento. La sofisticatezza dei congegni impone, però, una severa selezione dei fruitori. Non tutti possono parteciparvi, infatti, ma esclusivamente chi ha alte possibilità di reinserimento, disponibilità al trattamento, personalità criminale non accentuata e buon comportamento carcerario. In quasi tutti i 300 DRC degli Stati Uniti sono persino previste lezioni per affrontare e superare le problematiche legate all'assunzione di alcool e droga e di controllo dell'aggressività. Dopo aver trovato un impiego (la difficoltà maggiore sta proprio qui), i "clienti", sulla base delle loro necessità e carenze, partecipano ad incontri serali individuali o di gruppo. Le tipiche attività giornaliere consistono in lezioni di lingua inglese (intelligente soluzione per paesi che hanno un'altissima componente straniera), di risoluzione di conflitti, di prevenzione della violenza domestica, di gestione di ansia e stress. Sono quindi tre le fasi di trattamento: nella prima il soggetto può allontanarsi dalla propria abitazione solo per recarsi al lavoro e alle sedute concordate; nella seconda egli comincia a partecipare ad ulteriori attività comunitarie e a visitare i membri della famiglia; nell'ultima, se non si sono infrante le regole e le prescrizioni imposte, si è liberati anche dal braccialetto elettronico. Questi sistemi comportano un notevole risparmio di denaro pubblico rispetto alla detenzione (secondo il Bureau of Justice Statistics del 1999, l'incarcerazione presso un istituto di massima sicurezza richiede oltre 25.000 \$ all'anno. Il costo iniziale per costruire una cella per una persona è di 100.000 \$. I DRC costano circa 35 \$ al giorno per ogni condannato, 7 \$ impiegati per il controllo elettronico ed il resto per le attività rieducative) e, pur costando più del trattamento in forma di *probation*, presuppongono attività e servizi di gran lunga superiori e articolati. I partecipanti, inoltre, pagano le tasse, svolgono lavori il più delle volte socialmente utili e contribuiscono a mantenere le loro famiglie. Essi sono stati, tuttavia, criticati perché attenterebbero alla *privacy*, nonostante il controllo elettronico non verifichi cosa i soggetti facciano, ma rilevi esclusivamente quando questi escono dalla loro abitazione. È utile ricordare che negli USA si richiede un periodo iniziale di detenzione prima di poter accedere a tale forma di espiazione penale, non riuscendo tale paese a sganciarsi da un'espansione verticale del sistema penale, dove dal 1980 è riesplso il settore carcerario, divenuto oggi la terza "impresa" del paese con un numero altissimo di occupati e con un business che rende partecipe anche l'iniziativa privata.

Anche in Danimarca (ZINNA, 2002) il fiore all'occhiello della politica specialpreventiva è il *Community service*, cioè l'attività lavorativa a favore di organizzazioni private o *no profit*, senza retribuzione economica, introdotto nel 1982 in via sperimentale in alcune regioni, e poi esteso a tutto il paese nel 1984. La finalità di sollecitare l'autodeterminazione del reo ed i rapporti con la famiglia si fonda su un sistema di decisioni sollecite, progettate sulle istanze dei detenuti, degli affidati e dei fruitori delle misure, in cui l'esecuzione è sganciata dalla giurisdizione e assegnata alla responsabilità amministrativa del servizio penitenziario.

La soluzione ha avuto particolare successo in Svezia, dove le risorse investite per tali progetti sono, raffrontate alle nostre, assai imponenti (ZINNA, 2002). Il personale penitenziario raggiunge infatti i 7.400 dipendenti e per tutti gli utenti<sup>(29)</sup> sono impiegati circa 500 milioni di euro l'anno<sup>(30)</sup>. Simili cifre determinano preparazione e varietà degli addetti al trattamento e decentramento delle strutture di recupero, garantendo al condannato il mantenimento dei contatti con la comunità sociale d'origine.

## 5. Il fatto particolarmente tenue.

Tra gli istituti meglio espressivi delle nuove tendenze della giustizia penale vi è la c.d. particolare tenuità del fatto, che il nostro ordinamento da tempo conosce, sotto la dizione di «irrelevanza del fatto», quale causa di non procedibilità propria del processo minorile ai sensi dell'art. 27<sup>(31)</sup> del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448.

Dell'esiguità già parla il codice penale nell'art. 62, comma 4, con riferimento al danno dei delitti contro il patrimonio e nell'art. 648 relativamente al fatto di ricettazione, per indicare circostanze che scemano l'entità della pena, ma che non fanno venir meno l'interesse sociale al processo.

---

<sup>(29)</sup> Tra cui sono circa 12.000 i clienti di *probation*.

<sup>(30)</sup> La politica di incremento delle alternative alla detenzione ha assottigliato la spesa per pene carcerarie. Il costo medio per ogni cliente in carcere è di 189 Euro; in una casa circondariale raggiunge 197 Euro; il *probation* costa solo 9,48 Euro; il *Community service* 6,3 Euro; il *parole* 6,64 Euro; la stretta sorveglianza 82 Euro (ZINNA, 2002).

<sup>(31)</sup> «Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore».

Premessa la diversa ampiezza di operatività dell'esiguità rispetto alla particolare tenuità, la figura introdotta dall'art. 34 della normativa sul giudice di pace penale è connotata da un forte finalismo deflattivo e trova applicazione, seppur limitata, nel caso di esiguità dell'illecito penale congiunta all'occasionalità del comportamento criminale e alla prevedibilità che lo sviluppo del procedimento produca effetti desocializzanti e pregiudizievoli per l'indagato o per l'imputato.

Esprimendo le attuali propensioni alla depenalizzazione, l'istituto è un corollario del principio della meritevolezza della pena e dell'*extrema ratio* della sanzione penale, perché presuppone l'eliminazione, in via endosistemica, di quelle norme che non hanno più rilevanza preventivo-rieducativa. Non solo, esso presuppone anche un reato quantitativamente graduabile, al pari della responsabilità di chi lo commette e che, se scarsamente offensivo, non giustifica il processo.

Un'efficace ed omogenea operatività della «particolare tenuità» pretende, però, l'individuazione normativa del limite tra ciò che è esiguo e ciò che non lo è: quanto più vago è il concetto, tanto più concreto è il rischio che il funzionamento della causa di non procedibilità dipenda dalla discrezionalità, *rectius* sensibilità, del giudice. All'esiguità, che afferisce al danno o al pericolo, cioè all'offesa, quale presupposto oggettivo dell'istituto, l'art. 34 affianca il criterio soggettivo dell'occasionalità della condotta. Due componenti che sembrano avere eguale dignità, eppure la norma lascia totalmente libero il giudicante di prediligere una rispetto all'altra e non gli vieta di dichiarare la non procedibilità, se la condotta del reo non è sistematica, se è dovuta a pulsioni momentanee e se l'applicazione di una pena sia fatto gravoso, eccessivo, sproporzionato, irragionevole e diseducativo.

Anche la verifica dell'occasionalità, che è presupposto ricalcato sull'art. 27 del D.P.R. 448/88, non appare congeniale alla procedura semplificata del giudice di pace, mancando una specifica norma sull'accertamento dell'occasionalità «psicologica» o «cronologica» (CESARI, 2001), diversamente da quanto si prevede nel procedimento minorile che, all'art. 9 del D.P.R. 448/88, deroga al divieto dell'art. 220, 2 comma, c.p.p. Pertanto, appare fondato ritenere che, allo stato, tale requisito non possa che evincersi dalla natura e dal grado della colpevolezza: il fatto sarà più o meno grave ed indicherà le attitudini criminali dell'autore, a seconda del dolo, d'impeto o intenzionale, o della colpa.

Al pari difficili sembrano le indagini sulle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e sul pregiu-

dizio a queste arrecate dal procedimento. Si tratta di situazioni esterne, variabili e non sempre ricorrenti, perché vi sono e vi saranno sempre soggetti disoccupati o privi di famiglia o non impegnati in attività di studio, «fuori dai più importanti circuiti relazionali»<sup>(32)</sup>, per i quali deve poter operare la causa di improcedibilità. È difficile pensare, infatti, ad un procedimento penale che non abbia ripercussioni sotto il profilo umano e personale, perché l'imputazione e l'accusa davanti ad un giudice è sempre stigmatizzante, anche per il soggetto che non ha famiglia, studi in corso o lavoro, vuoi proprio perché la sua povertà di relazioni sociali lo rende più vulnerabile alle sanzioni, vuoi perché il processo può comunque nuocergli nella prospettiva di conseguire un lavoro ed, in genere, di realizzare una maggiore integrazione sociale.

## **6. La pena non detentiva dell'obbligo di permanenza domiciliare.**

Con l'affermarsi nell'ordinamento penale del principio di "estrema tutela", il giudice di pace italiano perviene all'irrogazione della sanzione dopo aver accertato l'impraticabilità delle definizioni alternative degli artt. 34 e 35 del decreto legislativo n. 274/00.

La pena, di tipo non detentivo, presuppone fatti di non minima rilevanza e non compensati da attività risarcitoria. L'archetipo proviene dal codice Zanardelli, il quale nell'art. 41 contemplava «l'arresto in casa» e negli artt. 19, 22 e 24 «le prestazioni d'opera a favore dello Stato, delle province e dei comuni». Quella attuale, tuttavia, resta fuori dal catalogo del codice penale, ma ha il pregio di spezzare il *numerus clausus* che il diritto retributivo aveva imposto.

Il legislatore la espone secondo una tecnica «a griglia» già utilizzata per le sanzioni sostitutive, senza modificare gli editi sanzionatori delle singole fattispecie, forse per rendere più visibile «l'intima connessione tra gli aspetti sostanziali e processuali» di un sistema che «non riflette giudizi di (dis)valore calibrati sulle singole fattispecie», ma è «modellato sulle caratteristiche del nuovo giudice e si informa a scelte di natura processuale»<sup>(33)</sup>.

---

<sup>(32)</sup> Così relazione sub. 6).

<sup>(33)</sup> Relazione.



Le nuove pene (per la prima volta una legislazione speciale configura delle pene principali), sono ordinate secondo un indice crescente di gravità ed afflittività, e secondo un rapporto di corrispondenza con le pene originariamente previste dalla fattispecie<sup>(34)</sup>, mentre nei casi di pena alternativa, la misura e il tipo di sanzione variano in funzione di quella originaria<sup>(35)</sup>. Le attuali cornici edittali conservano, quindi, le vecchie che ritornano tutte le volte in cui il reato rientri nella cognizione del tribunale, consentendo la non dispersione della distinzione tra delitto o contravvenzione.

La "più grave" sanzione dell'obbligo di permanenza domiciliare, prefigurata già ai tempi della commissione Grosso, nasce dallo sforzo di ridurre al minimo gli effetti desocializzanti connessi all'isolamento continuativo del condannato (LEONCINI, 2001: 189). Quest'ultimo, se assoggettato a tale pena, non è considerato in stato di detenzione, pertanto, la sua condotta violativa dell'obbligo non integra la fattispecie di cui all'art. 385 c.p. (evasione) ma quella, sempre delittuosa e sempre di competenza del tribunale, dell'art. 56 del decreto legislativo 274/00, rubricato «Violazione senza giusto motivo delle sanzioni».

L'obbligo di permanenza domiciliare esprime il suo principale contenuto afflittivo nella limitazione della libertà personale e, più specificamente del tempo libero del condannato, attraverso l'isolamento<sup>(36)</sup> non continuativo, riguardando l'obbligo di rimanere presso l'abitazione o altro luogo di privata dimora o di cura, assistenza o accoglienza, nei giorni del sabato e della

---

<sup>(34)</sup> Infatti, l'art. 52 prevede che ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.

<sup>(35)</sup> Se l'originaria pena detentiva è nel massimo inferiore o pari a sei mesi, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da Lire 500.000 a 5.000.000; se è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni, o il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a tre mesi.

Se il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applicherà la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire 1.000.000 a 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 15 gg. a 45 gg., ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 gg. a 6 mesi. Se la pena è congiunta si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire 1.500.000 a 5.000.000 o la pena della permanenza domiciliare da 20 gg. a 45 gg., o la pena del lavoro di p.u. da un mese a sei mesi.

<sup>(36)</sup> L'isolamento non può essere inferiore ai sei giorni e non superiore ai quarantacinque.

domenica. Le esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute, possono però portare ad un'esecuzione in altri giorni della settimana o persino ad una permanenza continuativa<sup>(37)</sup>. La previsione di un'esecuzione frazionata della pena, determina, tuttavia, alcune perplessità che sottendono una certa approssimazione legislativa, poiché tale forma di isolamento domiciliare rischia di divenire maggiormente afflittiva rispetto a quella continuativa, potendo il giudice comminare, nel primo caso, anche la pena accessoria del divieto di accedere a specifici luoghi per una durata non superiore al doppio della durata massima della pena.

Sul condannato grava, quindi, l'onere di scegliere con considerazione e ragione la modalità meno gravosa della pena, financo optare per la diversa pena del lavoro di pubblica utilità.

La scelta può non essere semplice, considerando che solo colui il quale non lavora può chiedere senza esitazione un'esecuzione continuativa della permanenza domiciliare, mentre chi, invece, è occupato nei giorni feriali, si trova discriminato e per non uscire dal circuito lavorativo-relazionale, si espone ad un più gravoso trattamento sanzionatorio.

Questi rilievi evidenziano l'importante flessibilità della permanenza domiciliare, tanto da poterne parlare sia in termini di pena frazionata ordinaria che si svolge il sabato e la domenica, sia di pena frazionata speciale che si svolge in altri giorni della settimana, sia di pena continuativa su richiesta<sup>(38)</sup>.

La duttilità, tuttavia, seppur coerente con il diritto penale mite ed individualizzato, preoccupa quanti in essa colgono il principio del «crollo, in termini di afflittività, della sanzione» (DI MARTINO, 2002: 458). Premesso che l'afflizione non sempre garantisce efficienza al sistema penale, la previsione di misure prescrittive specifiche (che per la loro non automaticità o lega-

---

(37) Analogo al nostro obbligo di permanenza domiciliare, è la pena dell'arresto del fine settimana spagnolo, regolato dagli artt. 37 e 88 c.p. e dal regolamento di esecuzione n. 690 del 1996. Esso è pena principale o sostitutiva della reclusione continuativa di durata inferiore a sei mesi e si svolge non nel domicilio del condannato, ma nello stabilimento penitenziario più vicino alla sua residenza.

(38) In realtà, anche se l'art. 53 del decreto legislativo n. 274/00 prevede espressamente che solo il giudice possa disporre l'esecuzione della permanenza domiciliare in giorni diversi dal sabato e dalla domenica successivamente alla deliberazione della sentenza, e nulla dice su un potere di richiesta del condannato, si deve ritenere che anche quest'ultimo possa avanzare tale soluzione e chiedere l'esecuzione continuativa.

me con la capacità a delinquere appaiono assai simili alle misure di sicurezza) sembra sufficiente a compensare l'eventuale carenza di "castigo" e ad impedire la recidiva.

Più che la duttilità è forse la mancata tipizzazione delle modalità esecutive della permanenza domiciliare a costituire l'aspetto problematico della misura. Non ci è dato sapere, invero, se è fatto divieto assoluto o relativo di uscire dal luogo di isolamento; se costituisce violazione della pena o giusto motivo l'essersi assentati per assolvere ad esigenze improcrastinabili come l'acquisto di generi alimentari o l'espletamento di visite mediche; se l'aver lasciato il domicilio per situazioni familiari insostenibili che rendono oltremodo afflittiva la misura, scrimini o meno gli obblighi del condannato. Il rilievo non è di poco conto se si rammenta che costituisce violazione sanzionabile con la pena detentiva sino ad un anno, l'allontanamento duraturo e senza giusto motivo del luogo in cui il condannato è obbligato a permanere (DI MARTINO, 2002: 458)<sup>(39)</sup>, nonché la violazione reiterata, senza giusto motivo, degli obblighi e dei divieti inerenti alla permanenza stessa, cioè del divieto di accedere a specifici luoghi ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 274/00.

## 7. La pena del lavoro.

Il Codice Zanardelli prevedeva il lavoro di pubblica utilità come pena principale per le contravvenzioni di mendicizia e di ubriachezza, e come sanzione di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità. In entrambi i casi, la misura si fondava sull'istanza del condannato e comportava la prestazione di un'opera parzialmente retribuita e determinata a servizio dello Stato, della Provincia o del Comune. Dopo 5 anni dall'entrata in vigore, solo 65 erano state le applicazioni (PALIERO, 1986: 88) a causa del frustrato ambito di applicazione e della mancata emanazione del regolamento che doveva fissarne le modalità.

L'istituto fu ripresentato nel progetto Ferri del 1921, agli artt. 39 e 50 relativi alla prestazione obbligatoria di lavoro diurno in apposite istituzioni per la piccola criminalità, nel progetto

---

<sup>(39)</sup> Per l'autore è violazione rilevante ogni superamento dei limiti dell'abitazione strettamente intesa, con esclusione delle pertinenze di essa che non siano immediatamente antistanti.

di codice del 1973 quale pena di conversione e nell'art. 49 (ormai abrogato) dell'Ordinamento penitenziario<sup>(40)</sup>.

L'interesse per la pena del lavoro riappare a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale sull'art. 136 c.p.<sup>(41)</sup>, pertinente alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, e rivive grazie al movimento internazionale di riforma penale, nel quale si colloca la famosa Risoluzione n. (76) 10 del Consiglio d'Europa che ha esortato gli Stati membri ad «esaminare i vantaggi del servizio a profitto della comunità e più in particolare della possibilità accordata al delinquente di espiare la sua sanzione rendendo servizio alla comunità; alla comunità di contribuire attivamente alla risocializzazione del delinquente accettando la sua partecipazione al lavoro volontario».

Successivamente all'entrata in vigore degli artt. 102 e 105 della legge 689/1981<sup>(42)</sup> e sino alla legge 274/00, il lavoro, sotto il *nomen iuris* di lavoro sostitutivo, è rimasto circoscritto all'ambito di conversione delle pene pecuniarie, limitato dall'adeguamento «dell'ammontare della pena alle condizioni economiche del reo» e dalla «possibilità di un pagamento frazionato» (PALIERO, 1992: 116) e vigente come pena sussidiaria delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, applicata su esclusiva e personalissima richiesta del condannato<sup>(43)</sup>.

La malleabilità della misura ha permesso di adattarla alle finalità contingenti e trasformarla in pena principale<sup>(44)</sup>; in prescrizione di altre sanzioni non privative della libertà personale<sup>(45)</sup>; in condizione subordinante il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena<sup>(46)</sup>; in modalità di adempimento della pena pecuniaria, indipendentemente dall'insolvibilità, quale equivalente della pena in denaro.

La conclusione più rilevante della costruzione del lavoro in termini di pena principale sta negli effetti della sua violazione, i

---

(40) Fondamentale nell'indicare la via da percorrere nel definire il lavoro libero per i condannati, anche la Legge n. 772 del 15 dicembre 1972 che ha introdotto il servizio civile per gli obiettori di coscienza e ha variegato la gamma delle attività socialmente utili.

(41) Sentenza n. 131/1979.

(42) Lavoro sostitutivo della pena pecuniaria ineseguita.

(43) La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione n. 29 del 1930 del *Bureau international du travail* sul lavoro forzato, entrambe ratificate dall'Italia, vietano qualsiasi forma di lavoro forzato ed obbligatorio a carico dei condannati.

(44) Così anche in Inghilterra ed in Portogallo.

(45) Come accade in Francia.

(46) Art. 165, primo comma, c.p. come modificato dalla legge 145/2004.

quali integrano necessariamente una figura autonoma di reato<sup>(47)</sup> e non la semplice revoca, come per il lavoro sostitutivo, o la sanzione disciplinare, come per l'inadempimento del lavoro carcerario.

Sotto il profilo contenutistico, il lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, non è dissimile da quello sostitutivo, perché è al pari individualizzato, cioè guidato dalle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato, e non si svolge esclusivamente a favore di enti pubblici territoriali<sup>(48)</sup>, ma presso istituzioni in cui l'azione educativa può essere, anche indirettamente, esercitata tramite contatti umani. È parimenti gratuito, come è naturale che sia, affinché la pena non assolva alla funzione di risoluzione dell'eventuale disoccupazione del condannato e, paradossalmente, non incentivi la commissione di reati.

Molto nette, invece, sono le differenze tra il lavoro di p.u. ed il lavoro carcerario che è lavoro retribuito, di contenuto non solidaristico e limitativo degli effetti negativi della detenzione, mentre il primo è un tipico strumento di controllo, non traumatico, che si svolge in libertà.

Pur non aspirando ad integrare il condannato nel mondo del lavoro, sebbene quest'ultimo possa acquisire anche attitudini lavorative da impiegare per successive attività analogamente alla semilibertà e al lavoro all'esterno, è evidente l'ambizione risocializzativa del lavoro di pubblica utilità, da un lato perché esso non si fonda sull'isolamento o sull'interruzione delle relazioni sociali; dall'altro perché «materializza il suo contenuto affittivo nella perdita del tempo libero e il suo valore pedagogico nella riconversione di quest'ultimo in attività di alto significato sociale» (PALIERO, 1986: 93) su una precisa richiesta del condannato, quale formale manifestazione della disponibilità e della volontà di recupero sociale<sup>(49)</sup> attraverso il compimento di

---

<sup>(47)</sup> L'art. 56, comma 2, del decreto legislativo n. 274/00 prevede la reclusione fino ad un anno e l'impossibilità di accedere alle sanzioni sostitutive.

<sup>(48)</sup> Ai sensi dell'art. 105 Legge 689/1981 il lavoro può essere svolto anche presso «enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale», enti cioè che perseguono finalità di alto significato sociale.

<sup>(49)</sup> La previsione dell'applicazione "a richiesta" non ha mai convinto la Commissione giustizia del Senato che, preoccupata degli effetti sull'ambito operativo del lavoro di p.u., ha invocato l'applicazione dell'art. 20 dell'ordinamento penitenziario che statuisce l'obbligatorietà del lavoro per i condannati e sottoposti a misure di sicurezza.

attività<sup>(50)</sup> solidaristiche, di assistenza sociale e di volontariato con tossicodipendenti, persone affette da HIV, portatori di handicap, anziani, ex detenuti, di protezione civile, di manutenzione di ospedali, case di cura o di beni del patrimonio pubblico, ma anche di «altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato»<sup>(51)</sup>.

Considerato che un'attività non retribuita è eseguibile precipuamente da chi versa in condizioni economiche agiate o, meglio, da chi non ha problemi di sopravvivenza, non è infondato il rischio di disparità che anche questa pena può generare. È pur vero, però, che, per come è costruito, il lavoro di pubblica utilità ha il pregio di esprimere un forte senso riparatorio che parrebbe facilitare la reintegrazione del condannato nel tessuto sociale e la riconciliazione con l'offeso, mantenendo una natura generalpreventiva, poiché è pena certa ed effettiva per fatti che in altri tempi sarebbero caduti sotto sospensione condizionale.

L'effettività è peraltro confermata dalla previsione del carcere nei casi di violazione della pena, ai sensi dell'art. 56, anche se, al pari della permanenza domiciliare, non è sempre chiaro ciò che integri la violazione. Incertezze non si pongono quando il condannato non si rechi nel luogo di lavoro, lo abbandoni senza giustificato motivo o quando compia significative ed apprezzabili violazioni reiterate degli obblighi o dei doveri in-

---

<sup>(50)</sup> L'art. 54 del decreto legislativo 274/00 definisce i tratti fondamentali della misura, mentre le modalità specifiche sono delegate a fonti subordinate.

Il Decreto del Ministro della giustizia del 26 marzo 2001 indica i vari oggetti del lavoro e per lo svolgimento concreto delle attività, l'art. 2 rinvia alle convenzioni da stipulare con il Ministro o, su sua delega, con il Presidente del Tribunale, «nonché con le amministrazioni centrali dello Stato». Le convenzioni specificano i coordinatori della prestazione, gli incaricati di impartire le prescrizioni e di redigere, a fine pena, la relazione che documenta l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Il decreto ministeriale si preoccupa di garantire l'integrità fisica e morale del condannato, il quale, al pari degli altri lavoratori dipendenti dall'ente convenzionato, deve poter fruire delle misure profilattiche e di pronto soccorso ed esercitare i fondamentali diritti umani. Sono quindi applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni in materia di lavoro, anche se da un'attenta analisi della normativa il condannato è da ritenersi «un collaboratore esterno, privo di un qualsiasi vincolo di subordinazione rispetto all'organizzazione presso cui svolge l'attività» (PISA, 2000: 220). È necessario, infine, ricordare che l'attività di controllo in sede di esecuzione del lavoro è demandata, ex art. 59 del decreto leg.vo 274/2000, all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o all'Arma dei Carabinieri, così come previsto per la detenzione domiciliare.

<sup>(51)</sup> Art. 1, lett. e) del decreto ministeriale.

renti alla pena. Ma quando, invece, vi sia una colposa o non reiterata inosservanza delle prescrizioni? A stretto rigore il delitto dovrebbe essere configurabile solo nei casi di violazione delle disposizioni legislative che concernono la materia dell'orario e della durata complessiva della prestazione lavorativa, ma le modalità esecutive della sanzione, come detto, sono fissate da fonti subordinate, in evidente violazione della riserva di legge in materia di precetti e di inosservanza.

Come la permanenza domiciliare, il lavoro di pubblica utilità è strettamente collegato all'istituto della conversione della pena pecuniaria per insolvibilità. L'art. 55 del decreto legislativo n. 274/2000, dopo aver espresso che la limitazione della libertà personale si ispira al principio dell'*extrema ratio*, coerentemente prevede che il condannato possa chiedere che la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità si converta in lavoro sostitutivo, da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei, con modalità proprie del lavoro di pubblica utilità, altrimenti in quella più affittiva della permanenza domiciliare, secondo precisi criteri di ragguaglio.

La disposizione risponde al sistema della giurisdizione penale del giudice di pace, il quale non può irrogare sanzioni detentive, né pretendere di imporre attività lavorative senza il consenso dell'interessato.

Alcuni profili sono, tuttavia, non risolti. Ad esempio non si comprende la scelta del legislatore di non far cessare la pena convertita della permanenza domiciliare con un successivo pagamento del condannato, come è previsto per il lavoro sostitutivo, così come non si comprende se la permanenza, la quale è contemplata anche in caso di violazione del lavoro sostitutivo, debba essere pura, cioè priva dei divieti accessori specialpreventivi, o meno. Volendo evitare preclusioni lì dove non sono specificamente previste e lasciare al giudice un margine di discrezionalità che gli permetta di valutare le necessità del caso concreto, proprio la violazione del lavoro da conversione può suggerire l'opportunità di comminare divieti ed obblighi ulteriori alla sanzione della conversione.

Nulla è scritto, infine, per il caso in cui sia la permanenza domiciliare ad essere violata, cosa che dovrebbe escludere l'applicazione analogica dell'art. 56 che sanziona con la reclusione fino ad un anno, chi senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere, o viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alla pena della permanenza domiciliare.

## 8. Brevi cenni sulla sospensione condizionale.

Come è ben noto, l'ordinamento tedesco sostituisce la pena detentiva fino a sei mesi<sup>(52)</sup> con quella pecuniaria, mentre limita la sospensione condizionale alla pena detentiva compresa tra i sei mesi ed un anno, o eccezionalmente sino a due anni.

Non si ricordano voci di critica verso tale istituto, perché in Germania esso non ha natura clemenziale, ma è assistito e controllato da prescrizioni talora afflittivo-riconciliative, come il risarcimento del danno, o l'obbligo di versare una somma di denaro a favore di organizzazioni pubblica utilità o il lavoro di pubblica utilità. Talora il condannato è posto sotto stretta sorveglianza.

L'Italia, invece, sotto il rigore del codice Rocco, ha da sempre dovuto fare un uso massiccio e diffuso della sospensione condizionale, con nefaste ricadute sull'efficacia generale e specialpreventiva del diritto. Tale prassi non si addice al microcosmo punitivo del giudice di pace penale in cui le sanzioni rinunciano, almeno in prima battuta, alla minaccia della detenzione e pertanto alla sospensione, guadagnandone in effettività.

Il principio della non sospensione delle nuove pene principali, sancito nell'art. 60 del decreto legislativo n. 274/2000, supera il silenzio della legge delega ed abbraccia una soluzione che il progetto Grosso di riforma del codice penale aveva pensato per l'intero diritto penale.

In effetti, là dove le sanzioni sono di minima afflittività e, quindi, di minimo costo per il condannato, non vi è un'utile e necessaria giustificazione per prevederne la sostituzione o l'esclusione, sotto il primo profilo perché diversamente il reo non percepirebbe il disvalore del fatto e non incrementerebbe il proprio reinserimento sociale, sotto il secondo perché queste pene non sono potenzialmente criminogene, mancando i contatti

---

<sup>(52)</sup> § 47 StGB «Il Giudice infligge una pena detentiva inferiore a sei mesi solo quando particolari circostanze relative al fatto o alla personalità dell'autore rendono indispensabile l'inflizione di una pena detentiva per l'effetto che può esercitare sull'autore o per la difesa dell'ordinamento giuridico. Quando la legge non commina alcuna pena pecuniaria e non viene in considerazione l'applicazione di una pena detentiva di sei mesi o più, il giudice infligge una pena pecuniaria, a meno che non si renda indispensabile, secondo il primo comma, l'inflizione della pena detentiva. Quando la legge commina una pena detentiva il cui minimo è più elevato rispetto al minimo ordinario, il minimo della pena pecuniaria viene stabilito, nei casi del primo capoverso di questo comma, secondo la misura minima della pena detentiva comminata. Al riguardo, trenta tassi giornalieri corrispondono ad un mese di pena detentiva».



desocializzanti con il carcere. Inoltre, se si considera che all'irrogazione della sanzioni si perviene solo previa impossibilità di praticare una definizione alternativa, la sospensione finirebbe per disincentivare le prospettive compositive da cui dipende lo stesso successo del progetto di deflazione sostanziale e processuale. Prospettive che, se inevase, confermano la necessità dell'esecuzione della pena, in quanto «la mancata riparazione in un procedimento che dall'inizio chiede all'imputato di attivarsi per il ristoro della vittima e l'eliminazione delle conseguenze del reato, costituisce il sintomo di una capacità criminale, incompatibile con la sospensione, ed esclude in anticipo quel contenuto sanzionatorio essenziale alla consistenza dell'istituto condizionale» (PALAZZO, 2000: 1557). Questa è anche la logica dell'art. 62 del decreto legislativo n. 274/00 che esclude che le sanzioni sostitutive della Legge n. 689/1981 si applichino ai reati di competenza del giudice di pace.

Di certo tali scelte avrebbero meglio potuto coordinarsi con la parte generale del codice penale, perché non sembra razionale il mandare sostanzialmente indenne da pena il reo che abbia commesso un delitto non compreso nella cognizione del giudice di pace e quindi di maggiore gravità e riservare un trattamento di fermezza esclusivamente al delinquente bagattellare.

## **Conclusioni.**

Alla luce delle considerazioni svolte, sembra possibile affermare che con la legislazione sul giudice di pace penale, il nostro ordinamento si stia aprendo alla giustizia di prossimità (VINELLO, 2000: 5), cioè ad un diritto interessato al contatto, sia da un punto di vista territoriale, attraverso ad una maggiore attenzione alla dislocazione materiale dei luoghi in cui esso si applica, secondo modalità che avvicinino tutti i soggetti coinvolti, comprese le vittime; sia sotto l'aspetto sociale, attraverso l'attribuzione della giurisdizione ad un organo ricoperto da personale non di carriera che decide sulla base di una procedura semplificata e raggiungibile da un più vasto numero di fruitori.

Grazie a queste caratteristiche, tale giustizia potrebbe meglio rispondere ad alcuni comportamenti devianti, rispetto ai quali le classiche alternative tra archiviazione e rinvio a giudizio, tra proscioglimento e condanna, sarebbero riduttive. La predisposizione al contatto, alla composizione e alla mediazione, inol-

tre, fa ricomparire la vittima dentro alla risposta punitiva, anche per controllarne l'irrazionalità, finora espressa fuori dal processo, in fase di costituzione delle leggi (DONINI, 2004: 82), e ne valorizza la presenza dialettica ed accusatoria con la citazione a giudizio e per attenuare la natura marcatamente pubblicistica ed autoritativa del rapporto punitivo del pensiero retributivo che concepisce esclusivamente una pena simbolico-espressiva, ma per definizione senza scopo.

Le finalità di facilitazione nell'accesso al circuito penale e di miglioramento della comunicazione tra amministrazione e cittadino consentiranno, con molta probabilità, un sempre più esteso ed effettivo godimento dei diritti costituzionalmente rilevanti, ed una più efficace lotta alla delinquenza della "pubblica via", per la quale il diritto e la procedura penale moderni hanno mostrato i loro limiti.

Come ogni riforma, quella introdotta con il decreto legislativo 274/2000 mira a risolvere le problematiche del sistema penale, indebolito nella sua funzione di controllo e di prevenzione della violenza nei rapporti sociali, a causa, tra l'altro, dell'implementazione degli ordinari strumenti di repressione e dell'abbandono del principio della sussidiarietà, secondo cui il diritto penale è una risorsa estrema per la tutela dell'ordinamento e l'esecuzione effettiva della sanzione privativa della libertà è rimedio estremo accanto ad altre sanzioni parimenti disponibili e differenziate perché diversi sono gli illeciti e diversi sono gli autori.

Se l'informalità del nuovo giudice e la sua attività di conciliazione avranno successo, la mediazione che oggi è un istituto della criminologia prestato alla scienza giuridica per fungere da alternativa al diritto penale moderno, potrà determinare la definitiva ascesa del diritto penale post-moderno, il cui compito è di elaborare una vera scienza della sussidiarietà ad integrazione della dogmatica dell'illecito penale.

#### BIBLIOGRAFIA

BARTOLI R. (2001), *Le definizioni alternative del procedimento*, in *Diritto penale e processo*, II, 172.

BECCARIA C. (1764), *Dei delitti e delle pene*, ed. a cura di VENTURI F. (1994), Torino.

BERNAT DE CÉLIS J. (2003), *Perché bisogna punire? Sull'abolizione del sistema penale*, Parigi.

- BERNAT DE CÉLIS J. - HULSMAN L. (1990), *Abolire la pena*, in *Volontà*, 4, Milano.
- BERNAT DE CÉLIS J. - HULSMAN L. (1982), *Peines perdues. Le système pénal en question*, Editions du Centurion, Paris; traduzione in italiano di GAGLIARDO V. (2001), Paderno Dugnano, Milano.
- CERETTI A. - MAZZUCATO C. (2001), *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e Onu*, in *Diritto penale e processo*, III, 772.
- CERQUETTI G. (2003), *La competenza penale del Giudice di pace: aspetti sostanziali*, in *Rivista penale*, 279.
- CESARI C. (2001), *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al Giudice di pace: l'istituto della particolare tenuità del fatto*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, II, 727.
- DE FRANCESCO G. (2001), *Sub art. 34 d.lgs. n. 274/2000*, in *Leg. pen.*, I, 193.
- DI MARTINO A. (2002), *art. 52*, in *Giudice di pace e processo penale*, 458.
- DONINI M. (2004), *Il volto attuale dell'illecito penale*, Padova.
- DUNKEL F. (1987), *Die Herausforderung der geburtenschwachen Jahrgänge*, Freiburg.
- EUSEBI L. (2002), *La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa?*, in *Verso una giustizia penale conciliativa*, Milano.
- EUSEBI L. (1993), *Tra crisi dell'esecuzione penale e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio: il ruolo del servizio sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, II, 493.
- LEONCINI I. (2001), *Le sanzioni del Giudice di Pace*, in *Diritto penale e processo*, II, 189.
- MANNOZZI G. (2000), *Problemi e prospettive di giustizia riparativa*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, I-III, 1.
- MOSCONI G. (2000), *La mediazione, questioni teoriche e diritto penale, in Dei delitti e delle pene*, III, 51.
- NAUCKE W. (1987), *Strafrecht: eine Einfuhrung*, Frankfurt.
- PADOVANI T. (1992), *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, II, 419.
- PADOVANI T. (1985), *Il legislatore alla scuola della ragione. Un'introduzione alla studio di Francesco Carrara*, Lucca.
- PALAZZO F. (2000), *La sospensione condizionale tra giudice di pace e riforma del codice penale*, in *Diritto penale e Processo*, XII, 1957.
- PALAZZO F. (1992), *I confini della tutela penale*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, II, 453.
- PALIERO C.E. (1992), *Metodologie de Lege ferenda: per una riforma non improbabile del sistema sanzionatorio*, in *Riv. It. dir. proc. pen.*, II, 510.
- PALIERO C.E. (1986), *Il lavoro libero nella prassi sanzionatoria italiana: cronaca di un fallimento annunciato*, in *Riv. It. dir. Proc. pen.*, I, 86;
- PISA P. (2000), *La disciplina sanzionatoria*, in *La competenza penale del giudice di pace*, 209.
- QUATTROCOLO S. (2002), *art. 34*, in *Giudice di pace e processo penale*, 294.
- QUATTROCOLO S. (2001), *art. 35*, in *Legislazione penale*, 203.
- ROXIN C. (1997), *Die Wiedergutmachung im System der Strafzwecke, in Wiedergutmachung und Strafrecht*, Munchen.
- ROXIN C. (1987), *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, I, 3, traduzione di EUSEBI L..
- ROMANO M. (1992), *Meritevolezza di pena e bisogno di pena*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, I, 39.
- SCALFATI A. (2003), *L'applicazione della pena davanti al giudice di pace nella prospettiva processuale*, in *Diritto penale e processo*, IV, 401.

SHAW C.R. (1980), *Paying the penalty. An analysis of the cost of penal sanctions*, Nacro, London.

STILE A.M. (1977), *Discrezionalità e politica penale giudiziaria*, in *Studi Urbinati*, 273.

VASSALLI G. (1975), *La riforma penale del 1974*, Milano.

VINELLO F. (2000), *Mediazione penale e giustizia di prossimità*, in *Dei delitti e delle pene*, III, 5.

ZINNA S. (2002), *Nel segno del cambiamento*, in [www.leduecittà.com](http://www.leduecittà.com);

ZINNA S. (2002), *La scelta della Svezia*, in [www.leduecittà.com](http://www.leduecittà.com).

## SOMMARIO

Da tempo la dottrina è alla ricerca di strumenti che ridiano funzionalità all'ordinamento penale. Il legislatore italiano, recependo molti istituti stranieri, ha ritenuto che l'efficienza del sistema fosse da perseguire attraverso politiche di depenalizzazione, di concertazione e di definizione di nuove sanzioni, capaci di riflettere anche le caratteristiche criminologiche della fattispecie. Le nuove tendenze della giustizia penale, grazie ai contributi delle scienze sociali e statistiche, rivalorizzano il principio di sussidiarietà e sottendono una gradazione del reato e delle sue conseguenze, riverberando effetti anche sul piano sanzionatorio, come dimostra il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace. La normativa introdotta presuppone, infatti, un trattamento della devianza che non poggia esclusivamente sullo schema del sorvegliare e punire, sull'alternativa fra l'archiviazione ed il rinvio a giudizio, sul binomio pena detentiva-pena pecuniaria, ma persegue essenzialmente la composizione del conflitto generato dal delitto ed esalta il ruolo della vittima nella risposta punitiva statale.

## SUMMARY

From a certain time the doctrine is looking for useful devices to give functionality back to the penal order. The Italian legislator, taking in many foreign institutions, deems that system's efficiency has to be pursued by means of depenalizing and planning politics that take into account the definition of new sanctions and are capable to reflect even the criminological features of the case in point. New trends of the penal justice, thanks to statistics and social sciences contributions, reemphasize the principle of subsidiarity, entailing a gradation both for the crime and his consequences, so reverberating some effects even on the penalty plan, as showed by the legislative decree n. 274-2000, concerning the penal competencies of the peace officer. Actually, the new law requires a treatment of the deviance not exclusively based on the "keeping tabs and punishing" pattern, on the alternative between the filing and the deferment, on the "detention penalty-pecuniary penalty" binomial, but it essentially pursues the arrangement of the conflict generated by the crime and it proclaims the victim perspective in the state punitive answer.

## RÉSUMÉ

Depuis longtemps la doctrine est à la recherche de moyens capables de rendre efficacité au système pénal. Le législateur italien, suivant ainsi les principales expériences étrangères, ha poursuivi cet objectif à travers des politiques de dépenalisation, de concertation et de définition de nouvelles sanctions qui reflètent les caractéristiques des différents délits. Les nouvelles tendances de la justice pénale, grâce à l'aide des sciences sociales et statistiques, valorisent donc à nouveau le principe de subsidiarité et supposent une gradation du délit et de ses conséquences qui s'affirme surtout au niveau des sanctions, come le montre le décret législatif n. 274 du 2000 sur la compétence pénale du juge de paix. Ces normes introduisent un traitement de la déviance qui ne répond pas simplement à l'idée de «surveiller et punir», à la simple alternative entre renvoi au jugement et mise en archive, au choix d'une peine de détention ou d'une peine pécuniaire, mais qui poursuit essentiellement la résolution du conflit créée par le délit et qui exalte le rôle de la victime dans la réponse pénale de l'Etat.